


Avv. Perluera FE 

Aut. N. 1152/10
R.G. N. 4103/08
Cron. N. 3342/10
Rep. N. 2573/10

Diritti di copia apposti
sull'originale riscossi
per Euro 14,16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
- SEZIONE PRIMA -

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Mauro Bernardi Presidente relatore
Dott. Laura De Simone Giudice
Dott. Luigi Bettini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° Grado iscritta al N. 4103/2008 R.G.
promossa da
C. [redacted] A. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso e nello studio dell'avv.
P. [redacted] M. [redacted] che lo rappresenta e difende unitamente
all'avv. F. [redacted] G. [redacted] del Foro di Parma per mandato in
calce dell'atto di citazione;

ATTORE

contro

B. [redacted] N. [redacted] I. [redacted] elettivamente
domiciliata in [redacted] presso e nello
studio dell'avv. V. [redacted] R. [redacted] che la rappresenta e difende
unitamente all'avv. M. [redacted] R. [redacted] del Foro di Milano per
mandato in calce all'atto di citazione notificato;

CONVENUTA

In punto: "Intermediazione finanziaria".

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.



it



CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

“Piaccia al Tribunale di Mantova:

In via principale, accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma ex art. 23 d.lgs. n. 58/98 del contratto quadro, così come del singolo contratto d'investimento intercorso fra il signor C [redacted] e l'odierna convenuta in data 10.1.01, per non essere il contratto quadro stato rinnovato;

In via subordinata, in ossequio alla scuola di pensiero che indica gli esiti della nullità sopravvenuta sugli effetti e non sull'atto (quindi sul contratto quadro, piuttosto che sull'ordine impartito), si chiede la risoluzione del contratto quadro, eventualmente stipulato fra le parti, per giuridica impossibilità sopravvenuta a spiegare i propri effetti tipici di titolo di legittimazione, con la conseguente invalidità del successivo contratto di acquisto.

In ulteriore subordine, pronunciare la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria per inadempimento della convenuta ex artt. 1453 ss. c.c.; ovvero l'annullamento dello stesso ex artt. 1439, 1394 e 1395 c.c., in quanto stipulato con dolo ed in evidente conflitto di interessi;

In ogni caso per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la banca odierna convenuta, alla restituzione in favore del sig. A [redacted] C [redacted] della somma complessiva di € 31.882,32 occorsa per l'acquisto delle obbligazioni argentine; ovvero le diverse somme che verranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre interessi legali dal giorno dell'acquisto al saldo,

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.



In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge”.

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

In via preliminare:

- Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria di nullità dell'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina per violazione dell'art. 29 del Regolamento in quanto formulata per la prima volta nella memoria di replica notificata dall'Attore in data 14 gennaio 2009, in evidente violazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 5/2003;

- Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria di nullità del contratto per la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari e/o dell'ordine di acquisto delle Obbligazioni Argentina per violazione dell'art. 30 del TUF in quanto formulata per la prima volta nella memoria di replica notificata dall'Attore in data 14 gennaio 2009, in evidente violazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 5/2003;

- Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di annullamento proposta dal Sig. [redacted] per intervenuta prescrizione ex art. 1442 c.c.;

- Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale proposta dal Sig. [redacted] per intervenuta prescrizione ex art. 2947, comma 1, c.c. .

Nel merito

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.

0 i t



In via principale:

- Respingere le domande tutte *ex adverso* formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte;

In via subordinata:

- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dall'Attore, escludere il risarcimento o limitare la liquidazione dei danni nei limiti della prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c.;

- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta da controparte, escludere il risarcimento o limitarlo per le ragioni esposte in narrativa, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 1227 c.c.;

Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA".

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato in data 18-9-2008

A [redacted] affermava a) di avere acquistato in data 10-1-2001, su consiglio dei funzionari di A [redacted] B [redacted] (in seguito incorporata dalla E [redacted] B [redacted] N [redacted] ora F [redacted] N [redacted] I [redacted]), titoli obbligazionari argentini (denominati Rep. Arg. 20/06/00-03 9% Eur cod. ISIN DE0002466208) per un importo complessivo di € 31.882,32; b) che la banca si sarebbe resa responsabile di gravi violazioni di legge atteso che 1) il contratto di acquisto dei titoli sarebbe nullo sia i) per mancato rispetto del requisito di forma stabilito dall'art. 23 del d. lgs. 58/1998, valevole non per il solo contratto quadro ma anche per il singolo ordine di negoziazione di strumenti finanziari sia ii) in quanto egli avrebbe operato alla stregua di un contratto quadro stipulato anteriormente alla

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.



entrata in vigore del d. lgs. 58/1998 e mai rinnovato; c) che la banca avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 26, 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 per non avere fornito le informazioni previste da tali norme; d) che il contratto sarebbe comunque annullabile per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c. o comunque ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c.; e) che la banca avrebbe operato in violazione del divieto imposto agli intermediari di agire in conflitto di interessi.

Alla luce di tali circostanze l'attore chiedeva che venisse dichiarata la nullità, l'annullabilità o la risoluzione dell'operazione di investimento in titoli argentini con il conseguente obbligo restitutorio o risarcitorio (anche a titolo precontrattuale) della banca.

La banca convenuta, costituitasi, concludeva per il rigetto della domanda deducendo la genericità delle deduzioni svolte dall'attore (di cui evidenziava la notevole esperienza operativa in materia finanziaria), negando che propri funzionari avessero consigliato l'acquisto dei titoli oggetto di controversia ed affermando di avere dato l'avviso di non adeguatezza dell'operazione, di avere venduto non titoli inseriti nel proprio portafoglio avendo provveduto ad acquisirli da terzi sul mercato onde soddisfare l'ordine del cliente e di avere comunque rispettato gli obblighi derivanti dal contratto e dalla normativa di settore.

La difesa dell'istituto di credito eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione di annullamento nonché di quella fondata sulla responsabilità precontrattuale e, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva che l'attore venisse condannato a restituire i

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.



titoli e le cedole incassate (pari ad € 2.362,50) operandosi la compensazione fra le rispettive poste attive e passive (anche tenendo conto dell'attuale valore dei titoli) e, comunque, che l'eventuale risarcimento venisse escluso o limitato ai sensi degli artt. 1225 ovvero 1227 c.c. non avendo l'istante aderito all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina il che gli avrebbe consentito di limitare sensibilmente le perdite.

Con memoria ex art. 6 d. lgs. 5/03 l'attore deduceva che il contratto sarebbe stato stipulato presso la propria abitazione e che, pertanto, lo stesso doveva considerarsi nullo ai sensi dell'art. 30 co. VII del d. lgs. 58/1998 per mancata indicazione della facoltà di recesso ed inoltre che la banca non avrebbe rispettato l'obbligo formale di cui all'art. 29 del sopra menzionato regolamento Consob con la conseguenza che l'ordine doveva considerarsi nullo anche in relazione a tale profilo, domande queste di cui la difesa della banca eccepiva l'inammissibilità in quanto tardivamente dedotte.

Esperita l'istruttoria orale, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

In primo luogo deve ritenersi inammissibile la domanda di nullità del contratto di negoziazione su strumenti finanziari formulata dall'attore con riguardo alla violazione del disposto di cui all'art. 30 co. VII del d. lgs. 58/1998 e ciò in quanto siffatto profilo è stato dedotto per la prima volta con la memoria redatta ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 5/2003: siffatta presunta violazione formale infatti, per un verso, introduce temi di indagini (anche in fatto) e fatti costitutivi del tutto nuovi

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.



rispetto a quelli prospettati con l'atto di citazione (cfr. sul tema Cass. 19-6-2008 n. 16621; Cass. 5-11-2001 n. 13628; Cass. 18-2-1999 n. 1378) sicché la stessa non può considerarsi precisazione o modifica della domanda già introdotta e, per un altro, non può ritenersi che tale ulteriore ipotesi di nullità contrattuale si trovi in rapporto di consequenzialità con le domande e le difese della banca atteso che la convenuta si è limitata a richiedere il rigetto delle richieste attoree ed eventualmente la riduzione dell'entità del risarcimento.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi in relazione alla richiesta di nullità del contratto fondata sull'art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 atteso che l'attore già con l'atto introduttivo aveva dedotto il mancato rispetto di tale precepto da parte della banca (si vedano le pagine 11, 12 e 13 della citazione) e che la difesa della convenuta aveva ampiamente replicato sul punto già nella comparsa di risposta (v. pagg. 24, 25 e 26) sicché la deduzione della nullità come conseguenza della violazione della predetta disposizione regolamentare rientra fra le ipotesi di precisazione della domanda consentite dall'art. 6 del d. lgs. 5/2003, dovendosi tuttavia rilevare che siffatta conclusione, per quanto più sotto specificato, nel caso di specie non assume rilievo.

In ordine alla dedotta nullità di cui *supra* al punto 1 va osservato che l'attore aveva sottoscritto, in data 29-12-2000, un contratto di negoziazione su strumenti finanziari redatto su modulo predisposto in base al previgente regolamento Consob n. 10943/1997: precisato che il rapporto in questione risulta disciplinato, *ratione temporis*, dal d. lgs. 58/1998 e dal

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.

oit



regolamento Consob n. 11522/1998 va osservato che il mancato richiamo di tale disciplina non comporta alcuna nullità atteso che le pattuizioni contenute nel contratto in questione (almeno in relazione alle vicende oggetto della presente controversia) risultano regolate in modo del tutto conforme alla disciplina da ultimo richiamata.

Infondato è pure l'assunto secondo cui l'ordine di acquisto impartito il 29-12-2000 sarebbe nullo per difetto di forma atteso che l'ordine costituisce modalità esecutiva del contratto di negoziazione laddove la forma scritta *ad substantiam* è richiesta solo per il contratto quadro; occorre inoltre osservare che il modulo negoziale (v. art. 1 delle condizioni generali del contratto) prevedeva che "Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma mediante l'utilizzo dei servizi bancari telematici descritti nella parte B del contratto di conto corrente e corrispondenza; in tal caso fanno piena prova le registrazioni della banca" ed inoltre che "la Banca accetta altresì ordini per iscritto, anche consegnati per il tramite di promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il promotore rilasciano apposita attestazione cartacea": il tenore della predetta clausola è tale per cui deve escludersi che si sia verificata una nullità di tipo formale.

Premesso che l'attore non aveva fornito all'istituto di credito le informazioni di cui all'art. 28 del regolamento Consob n. 11522/1998, con riguardo alla dedotta inadeguatezza dell'operazione occorre rilevare che il documento (n. 4 di parte convenuta) fatto sottoscrivere all'attore è del seguente tenore: "Io/Noi sottoscritto/i prendiamo atto che l'operazione richiesta

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.



mediante ordine indicato nel contratto di ricezione e trasmissione d'ordini n.....sottoscritto in data 29/12/2000 può rivelarsi non adeguata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob n. 10943/97 in assenza di informazioni sulla mia/nostra esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla mia/nostra situazione finanziaria, sui miei/nostri obiettivi di investimento e sulla mia /nostra propensione al rischio. Ciò nonostante io/noi sottoscritto/i intendo/intendiamo dar corso comunque all'operazione richiesta."

Tale essendo il contenuto della clausola (espressamente invocata dalla banca a sostegno del completo adempimento dei propri obblighi informativi) ed osservato che il contratto di negoziazione datato 29-12-2000 contemplava l'incarico di acquistare non solo le obbligazioni argentine oggetto della presente controversia ma anche i titoli Carrier 15-12-2009 (cod. ISIN 2154146) per un controvalore di € 80.000, deve ritenersi che non sia stato rispettato il precetto di cui all'art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 posto che tale norma impone agli intermediari finanziari di informare l'investitore delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'operazione, ove ritenuta inadeguata, laddove nessuna indicazione circa le ragioni dell'inopportunità dell'acquisto risulta contenuta nel documento in questione sicché l'avvertimento ivi contenuto appare assolutamente generico ed espresso in termini di mera eventualità sicché deve ritenersi che all'investitore non sia stato fornito, in concreto, alcun elemento per valutare l'adeguatezza dell'investimento (cfr. Cass. 25-6-2008 n. 17340).

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.

it



A tale riguardo va altresì rammentato che l'istituto di credito anche in assenza delle informazioni fornite dai clienti ai sensi dell'art. 28 I co. reg. Consob 11522/1998 (nel caso di specie l'attore si era rifiutato di fornirle) è comunque tenuto a valutare l'inadeguatezza dell'operazione sulla scorta delle informazioni comunque in proprio possesso (ad esempio "età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato": in tal senso vedasi comunicazione Consob n. DI/30396 del 21-4-2000

definita in tema di trading on line), tanto desumendosi sia dai principi generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti negoziali imposti dalla normativa generale e speciale (cfr. artt. 1175 e 1176 II co. c.c., 21 d. lgs. 58/98) ma anche dal testo l'art. 29 del citato regolamento Consob che impone a tale soggetto (in applicazione della c.d. *suitability rule*), di astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non adeguate, autorizzandolo solo in caso di conferma scritta dell'ordine d'acquisto a darvi (correttamente) esecuzione; si reputa inoltre che, in assenza di informazioni circa il profilo di rischio, gli obiettivi di investimento e la conoscenza del mercato finanziario da parte del cliente, la banca debba attenersi, allo scopo di non ledere l'interesse del cliente, ad un profilo minimo di rischio (cfr. Trib. Vicenza 15-6-2007; Trib. Milano 20-3-2006, tutte rinvenibili in www.ilcaso.it).

Da quanto precede e considerato che il portafoglio finanziario dell'attore al momento dell'investimento era costituito da fondi S■■■■ per un complessivo importo di € 155.453,53 (vedasi

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.

ilcaso.it



documento n. 9 di parte convenuta, dato questo che comunque non è stato contestato dall'attore), deve ritenersi che l'operazione di acquisto di obbligazioni argentine fosse inadeguata per tipologia, oggetto e dimensione in quanto concernente titoli speculativi e compiuta in concomitanza con altro acquisto di titoli c.d. *corporate* -quelli della società americana C. [redacted] avente codice ISIN 2154146- il che comportava l'assunzione da parte del patrimonio finanziario del cliente di una configurazione altamente rischiosa e conferma di tale assunto si desame dal fatto che la stessa banca aveva fatto sottoscrivere al cliente la dichiarazione di inadeguatezza, in quanto resasi evidentemente conto della rischiosità complessiva dell'investimento.

Non è risultato inoltre che il risparmiatore fosse stato informato né del carattere speculativo dei titoli acquistati (classificati, come concordemente ammesso dalle parti, come [redacted] da S. [redacted] & R. [redacted] e, come tali, rientranti nella categoria dei c.d. "not investment grade" indicativi di un significativo rischio di credito da monitorare costantemente) né del rating ad esso attribuito dalle agenzie specializzate (dato che misura la capacità dell'emittente di pagare puntualmente le cedole e rimborsare il capitale a scadenza), elementi questi da considerarsi essenziali onde poter effettuare una scelta consapevole di investimento.

Al riguardo va osservato che la banca doveva fornire una completa informazione circa i rischi connessi a quella specifica operazione che il cliente intendeva porre in essere (obbligo imposto dall'art. 28 co. II del regolamento Consob n.

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.

it



11522/98), informazione che, trattandosi di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (cfr. artt. 21 lett. a) d. lgs. 58/98, 26 lett. e) reg. Consob cit. e 1176 II co. c.c.) nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti (v. artt. 5 e 21 lett. a) del d. lgs. 58/98 nonché l'art. 47 Cost. che impone la tutela del risparmio), necessariamente comprendeva l'indicazione della natura rischiosa dell'investimento desumibile, fra l'altro, dall'essere i titoli originariamente destinati ad investitori istituzionali (sicché la loro cessione a privati andava valutata con estrema cautela) posto che la banca è tenuta a conoscere tali dati (v. artt. 21 I co. lett. d del d. lgs. 58/98 e 26 lett. e del citato regolamento Consob) e, conseguentemente, a riferirli al cliente. Né merita adesione la deduzione difensiva dell'istituto di credito secondo cui il risparmiatore sarebbe comunque stato in grado di valutare la pericolosità dell'operazione alla luce delle indicazioni contenute nel documento sui rischi degli investimenti di cui all'art. 28 I co. lett. b) reg. Consob n. 11522/98 stante la natura generale e standardizzata di tali indicazioni laddove la banca avrebbe dovuto fornire precise informazioni circa la pericolosità di quello specifico investimento, né la consegna del documento informativo può ritenersi idonea a determinare una presunzione di conoscenza dei rischi dell'investimento in capo a risparmiatori non professionali come l'istante.

Occorre aggiungere che, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito ed in dottrina, l'investitore che deduce la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.



informativi è tenuto a provare l'esistenza del nesso di causalità fra detta violazione e il danno patito: nel caso di specie deve ritenersi che, ove il cliente fosse stato sufficientemente informato dei rischi insiti nell'operazione e convenientemente avvertito della inadeguatezza dell'acquisto, egli si sarebbe certamente astenuto dall'effettuare la predetta operazione non avendo in precedenza dimostrato una alta propensione al rischio.

Tenuto conto dei recenti interventi in materia da parte della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 23 ottobre/19 dicembre 2007 n. 26724 e n. 26725) secondo cui la violazione dei doveri comportamentali da parte dell'intermediario nella fase esecutiva del rapporto (come nel caso di specie) può dare luogo ai rimedi della risoluzione del contratto ovvero del risarcimento del danno, va osservato che, valutando complessivamente il rapporto intercorso, non può ritenersi provata una inadempienza grave della banca sicché può trovare ingresso solo la domanda di risarcimento del danno.

Il danno viene così liquidato: l'importo di € 31.882,32 versato dal cliente, rivalutato a partire dal *default* dello stato argentino dichiarato il 31-12-2001 (momento cui si deve riferire l'insorgere del danno giacché successivamente non era più possibile il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale) fino alla data della presente sentenza ed aumentato degli interessi al tasso legale maturati sulla somma di € 31.882,32 rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, corrisponde ad € 45.641,46 totale dal quale va detratto il valore attuale dei titoli in quanto rimasti nella disponibilità del risparmiatore e

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.



pari ad € 4.500,00 (dato anche questo non controverso fra le parti): la differenza così ottenuta di euro 41.141,46 va maggiorata degli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo.

E' necessario precisare che dall'importo come sopra calcolato non può detrarsi il valore delle cedole incassate dal cliente in quanto si tratta dei frutti civili derivanti dall'esecuzione dell'investimento sicché, fino al momento di percepimento delle stesse, può solo dedursi che l'istante non abbia patito alcun danno.

Deve inoltre precisarsi che l'ammontare del danno così determinato non può ridursi per il fatto che l'istante non abbia aderito alla offerta pubblica di scambio volontario presentata agli investitori dallo stato argentino in quanto tale scelta non integra un comportamento rilevante ai sensi degli art. 1225 o 1227 c.c. avendo l'attore ritenuto più proficuo mantenere i titoli in portafoglio correndo i normali rischi conseguenti alle fluttuazioni dei mercati finanziari senza che ciò, anche tenendo conto del miglioramento delle condizioni economiche del paese latinoamericano nel frattempo intervenute, integri una condotta imprudente e rilevandosi peraltro che, a parere di molti operatori, si trattava comunque di una proposta di dubbia convenienza essendo stata posticipata di molti anni la data del definitivo rimborso del capitale.

Ogni altro profilo risulta assorbito dovendosi comunque precisare che, non essendo stata fornita prova che l'operazione in questione fosse stata consigliata dalla banca, deve escludersi che la negoziazione dei titoli sia stata effettuata in conflitto di

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.



interessi, posto che la banca si è limitata a dare esecuzione all'ordine impartito dal cliente reperendo le obbligazioni sul mercato (vedasi dichiarazione del teste E. C. che trova riscontro nella documentazione dimessa dalla banca) senza attingerle dal proprio c.d. magazzino titoli sicché non risulta dimostrato che l'istituto di credito abbia perseguito un interesse proprio ulteriore e confliggente rispetto a quello dell'investitore. L'accoglimento, nei termini sopra riportati, unicamente della domanda risarcitoria dell'attore comporta che deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di restituzione dei titoli avanzata dalla banca.

Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

- condanna B. N. a pagare all'attore la somma di € 41.141,46 oltre agli interessi legali a far data dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata dalla convenuta;
- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidandole in complessivi euro 6.590,64 di cui € 376,64 per spese, € 1.714,00 per diritti ed € 4.500,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Mantova il 7 ottobre 2010.

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.



Il Presidente Est.
Dott. Mauro Bernardi

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria
oggi 2 NOV. 2010

Il Cancelliere

II CASO.it

Tribunale Civile di Mantova - N° 4103/2008 R.G.